

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2764-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 4797)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato in esame costituisce un utile completamento del Trattato di estradizione concluso nello stesso giorno del 17 ottobre 1989 tra l'Italia e il Brasile. Esso consente una più rapida ed attendibile conclusione dei procedimenti penali aperti in ciascuno dei due Paesi, tramite le consuete forme dell'assistenza giudiziaria, quali lo svolgi-

mento di attività di acquisizione probatoria, di interrogazione di indiziati o imputati, di citazione o trasferimento di persone a fini probatori.

A nome della Commissione affari esteri, il relatore invita pertanto l'Assemblea ad autorizzare la ratifica del Trattato.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

30 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

31 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.